



REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Il Dirigente del Servizio 2

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
 VISTA la legge 22 febbraio 1994, n.146;
 VISTO il D.D.G. n. 365 del 7 maggio 2007;
 VISTA la Direttiva 92/43/CEE;
 VISTA la Direttiva 79/409CEE;
 VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
 VISTO il D.M. 3 settembre 2002 *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*;
 VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
 VISTA la circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 3194 del 23 gennaio 2004;
 VISTO il D.A. Territorio e Ambiente n. 55 del 30 marzo 2007, recante *“Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni”*;
 VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n.13, art.1;
 VISTO il D.A. Territorio e Ambiente n. 245/GAB del 22 ottobre 2007 *“Disposizioni in materia di Valutazione di incidenza attuative dell’art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13”*;
 VISTO il D.A. Territorio e Ambiente 18 dicembre 2007 *“Modifica del Decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”*;
 VISTO il documento di *“Attuazione della Rete ecologica in Sicilia”*, approvato con D.D.G. n. 65 del 07 febbraio 2005 contenente le Linee guida della R.E.S.
 VISTO il D.D.G. 554 del 8 luglio 2005 di approvazione dei corridoi ecologici;
 VISTA la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i. *“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”*;
 VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2000 *“Criteri per l’individuazione di formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea”*;
 VISTO il D.D.G. dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste n. 123 del 25 febbraio 2005 che definisce le *“norme di eco-condizionalità”*;
 VISTO il D.M. dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione Speciale (ZPS)”*;
 VISTA la nota n. 183/11T del 30 novembre 2005, acquisita il 05 dicembre 2005 al prot. n. 73036 dell’A.R.T.A., con la quale l’Ente Parco dell’Etna ha chiesto la valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. per il Piano Territoriale di coordinamento del Parco dell’Etna
 VISTO il D.R.S. n. 744 del 29 luglio 2008 con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Etna;
 VISTO il D.R.S. n. 1212 del 4 novembre 2008 relativo alla sospensione dell’efficacia per 120 giorni dalla data di emanazione del DRS n. 744 del 29 luglio 2008 sulla valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Etna, così come da verbale della seduta n. 15 del 29 ottobre 2008 della Quarta Commissione-Ambiente e Territorio dell’A.R.S.;
 VISTA la nota prot. 9105 del 31 dicembre 2008, assunta da questa amministrazione al prot. n. 1622 del 12 gennaio 2009, con la quale l’Ente Parco dell’Etna, in seguito alla sospensione del D.R.S. n. 744 del 29 luglio 2008 ha presentato osservazioni e controdeduzioni relative alla valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Etna;

la nota prot. n. 40 del 24 febbraio 2009 con la quale l'Ente Parco dell'Etna trasmette, come concordato nell'incontro di cui al precedente Visto, la documentazione integrativa di approfondimento;

II i risultati dell'incontro tenutosi presso l'Assessorato Territorio e Ambiente il 25 marzo 2009 tra i rappresentanti dell'Ente Parco dell'Etna, alcuni dei Sindaci dei comuni del Parco il Dirigente del Servizio 2 VAS-VIA e i responsabili dell'U.O. 2.8-Valutazione di incidenza, ai fini dell'emanazione del decreto di modifica del D.R.S. n. 744 del 29 luglio 2008;

RITENUTO di potere accogliere solo alcune delle richieste pervenute da parte dell'Ente Parco dell'Etna;
RITENUTO pertanto, di dovere modificare il DRS n. 744 del 29 luglio 2008 come di seguito;

DECRETA

Il D.R.S. n. 744 del 29 luglio 2008 relativo all'approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Etna è così modificato:

ART. 1 - La prescrizione n. 2 è così modificata e sostituita:

Le prescrizioni impartite dal CRPPN, che di seguito si riportano, qualora non in contrasto con le sottoelencate prescrizioni sono parte integrante del presente decreto:

- a) Per le aree di cava site ai confini del Parco di cui si propone l'estromissione dal Parco vanno individuate adeguate fasce di protezione a tutela dei nuovi confini. Pertanto, una porzione di ogni area va mantenuta all'interno del perimetro del Parco ed individuata quale zona "R" per consentire interventi di risanamento ambientale e paesaggistico a tutela degli ambienti del Parco. Tale previsione, inoltre, scongiura che, conclusa l'attività estrattiva, possano essere intraprese attività antropiche ad elevato impatto ambientale o paesaggistico in aree immediatamente a ridosso dei territori del Parco. Per tali zone "R." va attuata la procedura prevista per le cave ricadenti in zona C dall'art. 18 delle Norme di Attuazione. L'ampiezza della zona "R" va commisurata all'estensione della cava, all'interesse naturalistico delle aree di Parco confinanti, alla presenza di strutture per la fruizione e lo sviluppo compatibile del territorio. Vanno escluse dall'estromissione dal territorio del Parco le cave esercitate abusivamente successivamente all'introduzione delle norme di salvaguardia del Parco di cui alla L.r. 98/81.
- b) Particolare attenzione va posta per la proposta di esclusione dal territorio del Parco dell'area di cava di c.da Gurrída, considerato l'eccezionale valore ambientale, paesaggistico e culturale rappresentato dalle zone umide di c.da Gurrída. Si ritiene possano essere estromesse le aree interessate dalle strutture a servizio della cava e le aree maggiormente compromesse dall'attività estrattiva. Le aree di cava rimanenti, oltre alle aree non interessate dall'attività estrattiva, vanno pertanto mantenute all'interno del perimetro del Parco, individuando per esse un ambito "R" al fine di recuperare il territorio sconvolto dall'attività estrattiva e di creare un'adeguata fascia a protezione degli ambienti non interessati dalla cava la cui ampiezza non dovrebbe essere inferiore a 250 m.
- c) Va inoltre previsto il recupero di un corridoio tra le zone umide e la SS120 al fine di consentire un accesso dei visitatori alla zona umida consono con la presenza di un parco naturale e delle importanti strutture già realizzate per la sua fruizione e valorizzazione.
- d) Sempre nell'ottica di una più incisiva tutela degli ambienti umidi, va previsto l'ampliamento dell'area N prevista per la Gurrída al fine di includere le colate laviche che hanno determinato lo sbarramento del fiume Flascio e le aree interessate dalle esondazioni e dai pantani stagionali creati dallo stesso fiume.
- e) Relativamente all'osservazione n. 10 (ditta ED.CA.MA) vanno mantenute all'interno del perimetro del parco le particelle 24 e 61 f. 64 del Comune di Randazzo in quanto le aree risultano soltanto marginalmente lambite da attività estrattiva, peraltro non precedentemente autorizzata, e presentano valori naturali meritevoli di protezione.
- f) Osservazione n. 31 (Comune di Biancavilla): va confermata l'attuale zonazione del Parco prevedendo una destinazione ad ambito "R" soltanto per le aree densamente interessate da opere edilizie; per le rimanenti aree, di grande interesse per il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, fermo restando che va garantita la conservazione di tutti gli elementi di naturalità, seppur frammentati.
- g) L'estromissione delle aree interessate da agglomerati edilizi siti al confine del Parco va subordinata alla verifica della esistenza all'atto dell'introduzione delle norme di salvaguardia del Parco di cui alla L.r. 98/81.
- h) Per le aree interessate da edilizia abusiva il Consiglio, come prescrizioni di carattere generale, ritiene che in fase di redazione dei piani di recupero vada esclusa la possibilità di una integrale sanatoria delle opere

zamente all'osservazione n. 17 (Comune di Castiglione di Stabia) fanno riferimento alle norme per le piste esistenti. In particolare il Consiglio evidenzia che l'ipotesi di traffico motorizzato sulla pista di collegamento tra la Caserma Pitarrone e la località Pernicana e, soprattutto, nella porzione della pista forestale tra la suddetta caserma e la Caserma Palomba risulta del tutto incompatibile con le finalità prioritarie di conservazione dell'eccezionale integrità dei luoghi, dei valori naturalistici e della quiete.

Norme di attuazione

Art. 7.1 lett. f)

Sostituire "2 UBA per ha" con "0,5 UBA per ha"

Art. 7.1 lett. g)

- Sostituire il periodo "*Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni agricoli abbandonati da meno di 10 anni, nei quali la presenza di arbusti ed essenze forestali non sia pari o superiore al 20% della relativa superficie*" con il seguente periodo: "*L'attività agricola potrà essere ripristinata, con modalità ordinarie e tradizionali e previo nulla osta dell'Ente Parco, solo in porzioni ristrette di terreni agricoli abbandonati da meno di 10 anni e sulla base di un accurato studio che consenta di accertare se tale ripristino possa avere effetti negativi sui processi di rinaturazione verificatisi nella zona. Nessun ripristino potrà essere effettuato in aree nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie o dove siano presenti ecosistemi di particolare interesse.*"
- Sostituire il periodo: "*Misure di sostegno: i maggiori costi connessi alla realizzazione di opere con i predetti requisiti sono oggetto di apposito indennizzo da parte dell'Ente Parco.*" con il seguente: "*Misure di sostegno: i maggiori costi connessi alla realizzazione di opere con i predetti requisiti possono essere oggetto di apposito indennizzo da parte dell'Ente Parco. L'Ente Parco valuterà la possibilità di acquisizione al demanio, attraverso procedure espropriative o bonario accordo con i proprietari, delle aree per le quali la permanenza dell'attività agricola o il suo ripristino comportino una significativa perdita della naturalità dei luoghi o consistenti oneri economici per l'erogazione di indennizzi.*"

Art. 8 (Relazione sulle modifiche agli elaborati del Piano)

Il primo comma va così sostituito: "*Le aree caratterizzate come Ambito N sono assoggettate alle normative degli artt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 delle Norme di Attuazione, fino all'individuazione puntuale cartografica, a seguito di studi mirati e specifici, dei beni ambientali rilevanti riconoscibili che caratterizzano l'ambito stesso. Successivamente all'individuazione puntuale cartografica e alla perimetrazione di tali emergenze, le eventuali restanti aree andranno assoggettate alle specifiche Norme di Attuazione proprie delle zone previste già dal D.I. cui esse appartenevano.*"

Art. 9 (Relazione sulle modifiche agli elaborati del Piano)

Il primo comma va così sostituito: "*Le aree caratterizzate come Ambito NI sono assoggettate alle normative degli artt. 9.1, 9.2 delle Norme di Attuazione, fino all'individuazione puntuale cartografica, a seguito di studi mirati e specifici, dei beni ambientali rilevanti riconoscibili e condivisi (quali ad esempio boschi, praterie, colate laviche etc.) che caratterizzano l'ambito stesso. Successivamente all'individuazione puntuale cartografica e alla perimetrazione di tali emergenze, le eventuali restanti aree andranno assoggettate alle specifiche Norme di Attuazione proprie delle zone previste già dal D.I. cui esse appartenevano.*"

Art. 9.1

Eliminare dalla lettera b) il seguente periodo: "*previa valutazione di incidenza può altresì ripristinarsi l'attività agricola con modalità ordinarie e tradizionali in terreni agricoli abbandonati, ad eccezione delle aree nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie;*"

Art. 9.2 lett. b)

Sostituire "*realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti, se non precedute da valutazione di incidenza così come prescritto dalle Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.*" con il seguente: "*realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti a media ed alta tensione.*"

Art. 10.1

- Sostituire il 1° paragrafo con il seguente: "*Nell'ottica precipua dello sviluppo, entro i limiti propri della tutela ambientale per queste aree, l'esercizio dell'attività agricola è consentito con modalità ordinarie e tradizionali. Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni abbandonati dall'agricoltura, con modalità ordinarie e tradizionali previo nulla osta dell'Ente Parco e sulla base di*

... in terreni agricoli nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie.”

- Sostituire il paragrafo “È consentito l’esercizio delle attività zootecniche per le diverse specie presenti nel parco (bovini, ovini, caprini, equini) e con metodi di allevamento e di alimentazione tradizionali ed estensive. Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera non deve superare a regime i due capi bovini o equini adulti equivalenti (UBA), assumendo un bovino e equino da sei mesi a due anni di età equiparabile a 0,6 UBA, una pecora o una capra a 0,15 UBA.” con il seguente: “È consentito l’esercizio delle attività zootecniche per le diverse specie presenti nel parco (bovini, ovini, caprini, equini) con metodi di allevamento e di alimentazione tradizionali ed estensive. Il carico di bestiame sarà valutato per i singoli ambiti ove il pascolo è esercitato al fine di consentire la conservazione delle superfici foraggere. In ogni caso il carico di bestiame non potrà superare a regime il valore di 0,5 capi bovini o equini adulti equivalenti (UBA) per ettaro.”
- Sostituire il periodo: “L’edificazione di stalle e capannoni è consentita solo nelle aree tradizionalmente utilizzate a pascolo (territori di Bronte, Maletto, Randazzo). Dovranno essere utilizzate tipologie costruttive e volumetriche compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità di terreni a pascolo esclusivamente all’interno del Parco.” con il seguente: “L’edificazione di stalle e capannoni è consentita solo nelle aree tradizionalmente utilizzate a pascolo nei territori di Bronte, Maletto, Randazzo, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità di terreni a pascolo esclusivamente all’interno del Parco. Dovranno essere utilizzate tipologie costruttive e volumetriche compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, queste ultime rapportate alle superfici ricadenti nelle aree di Parco.”

Art. 11.

- Il 4° paragrafo va sostituito dal seguente: “In tali Piani è vietata nuova edificazione per edilizia residenziale anche stagionale; in ogni caso, dopo aver reperito le aree necessarie per il rispetto del D.M. 1444/68, eventuali nuove edificazioni da destinare esclusivamente ad attività turistico-ricettive, commerciali, culturali e similari, potranno essere realizzate in sostituzione di cubature già esistenti con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,50 mc/mq, con h max due elevazioni, garantendo in ogni caso la salvaguardia degli elementi del patrimonio tradizionale fisso dei luoghi.”
- Al 6° paragrafo, dopo le parole :”valori naturalistici ed ambientali.” aggiungere: “sia delle aree di pertinenza dei Piani che delle aree di Parco limitrofe.”

Art. 15.3 lett. e)

Sostituire: “Le aree che presentano le caratteristiche di cui all’art. 15.2 lett. e nonché le cave per le quali il PRG non preveda il prosieguo delle attività di estrazione vanno destinate in P.R.G. a zona F e zona D:” con: “Le aree che presentano le caratteristiche di cui all’art. 15.2 lett. e nonché le cave vanno destinate in P.R.G. a zona F e zona D:”

Art. 18

Sostituire il periodo: “Sono state escluse dal perimetro del Parco le aree, ricadenti in zona “D” ed in zona “C” ai margini del perimetro del Parco, interessate da attività di cava” con il seguente: “Sono state escluse dal perimetro del Parco le aree, ricadenti in zona “D” ed in zona “C” ai margini del perimetro del Parco, interessate da attività di cava. Per ciascuna area va individuata una zona “R” per consentire interventi di risanamento ambientale e paesaggistico a tutela degli ambienti del Parco.”

Art. 28.1

Sostituire il periodo “All’interno del territorio del Parco non è di norma consentita la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione.” con il seguente: “All’interno del territorio del Parco non è consentita la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione.”

Regolamento

Art. 26

Al penultimo paragrafo dell’art. 26 va aggiunto il seguente periodo: “L’Ente Parco, per la salvaguardia di boschi di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o per finalità di conservazione del suolo, di più razionale gestione o di eliminazione di contenziosi, può provvedere all’acquisizione di aree ricoperte da boschi attraverso procedure espropriative o bonario accordo con i proprietari.”

Art. 29.2

Sostituire il periodo: “Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera non deve superare le due UBA (Unità bestiame adulto), ...” con il periodo: “Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera non deve superare 0,5 UBA (Unità bestiame adulto), ...”

Art. 36 .1

ammesse in zona A nonché nell'ambito N" con il seguente: "La captazione e la coltivazione delle acque sotterranee nel territorio del Parco non sono ammesse in zona A nonché negli ambiti N e N1".

ART. 2- La prescrizione n. 3 è così modificata e sostituita:

- La redazione dei piani particolareggiati e di settore, previsti dalla normativa vigente, dovrà tenere conto del rapporto con le circostanti aree oggetto di tutela comunitaria e garantire il mantenimento e l'integrità dei fattori biotici, abiotici ed ecologici costitutivi del territorio, basando le scelte progettuali sul principio della sostenibilità ambientale.

ART. 3- La prescrizione n. 4 è così modificata e sostituita:

- Alla base delle eventuali varianti della viabilità dovrà essere predisposto uno studio sulle biocenosi e valori naturali presenti, compresi habitat e specie da tutelare ai sensi delle DIR. 92/43/CEE e 79/409/CEE.

ART. 4- La prescrizione n. 7 è così modificata e sostituita:

- Al fine di mitigare la concentrazione e il transito dei veicoli nelle aree di parcheggio e nei punti base e ridurre il numero dei veicoli lungo i tratti sommitali della viabilità carrabile, si dovrà:
 - prevedere un sistema di monitoraggio delle presenze turistiche e dei relativi accessi all'interno del Parco dell'Etna, la loro distribuzione sulle varie aree turistico – ricettive e sui punti base attrezzati per dimensionare in modo sostenibile gli interventi di adeguamento delle strutture ed infrastrutture a servizio del pubblico;
 - individuare e attuare opportuni sistemi di controllo e gestione degli accessi alle quote sommitali basati eventualmente anche su di un sistema di telecamere e su misure volte alla chiusura al traffico privato e l'attivazione di servizi navetta.

ART. 5- La prescrizione n. 8 è cassata per intero.

ART. 6- La prescrizione n. 9 è così modificata e sostituita:

- Il Piano dei sentieri, delle mulattiere e dei sentieri natura, compresa la riapertura di sentieri abbandonati e inagibili dovrà essere redatto sulla base di un studio delle biocenosi e dei valori naturali presenti, con indicazione delle specie e habitat ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. A tal fine potranno essere utilizzati come studi di base a grande scala la "carta degli habitat" e la "carta degli elementi della rete ecologica e della biopermeabilità" dello studio di incidenza e dovrà essere sottoposto agli adempimenti di cui al superiore punto 1.;

ART. 7- La prescrizione n. 11 è così modificata e sostituita:

- I nuovi tracciati e impianti previsti nelle D.O.G. relativi a infrastrutture (condotte di posa per acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, elettrodotti ed altre reti tecnologiche) potranno essere progettati predisponendo uno studio delle biocenosi e dei valori naturali presenti, con indicazione delle specie e habitat ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. A tal fine potranno essere utilizzati come studi di base a grande scala la "carta degli habitat" e la "carta degli elementi della rete ecologica e della biopermeabilità dello studio di incidenza". Gli interventi dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.; Resta esclusa dalle prescrizioni del presente punto, la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente nel rispetto dell'art. 3 lett. g) del D.A. 30/03/2007 dell'Assessore Territorio e Ambiente.

ART. 8- La prescrizione n. 12 è così modificata e sostituita:

- Così come previsto nel Regolamento del Parco dell'Etna ex D.P.R. 17 marzo 1987 Allegato A Parte Terza punto 2.2 e punto 3.2, nelle Zone A le piste di accesso non dovranno essere percorribili da veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanica. Nelle zone B è vietato introdurre veicoli a motore, sulle piste forestali, sui sentieri montani e sulle mulattiere. E' prevista deroga nella zona B solo per i mezzi autorizzati dall'Ente Parco e solo sulle piste forestali.

ART. 9- La prescrizione n. 13 è cassata per intero.

ART. 10- La prescrizione n. 15 è così modificata e sostituita:

- Devono essere adottati criteri di gestione forestale che limitino la ceduzione ed il taglio; non è consentita in qualsiasi caso, sia nella zona "A" che nella zona "B", l'attività di pulizia del bosco che comporti tagli al sottobosco, l'asportazione della lettiera, di alberi morti, di tronchi caduti al suolo e di materiale legnoso residuo di utilizzazioni boschive e di legname secco fatta eccezione per l'applicazione di misure di prevenzione degli incendi previste dall'art. 6.1 lett. L delle Norme di Attuazione; nelle dagale di limitate estensioni ricadenti nel territorio del Parco non sono ammessi interventi di alcun tipo;

ART. 11- La prescrizione n. 16 è cassata per intero.

ART. 12- La prescrizione n. 19 è così modificata e sostituita:

- Nelle aree "C" altomontane del Parco: nell'eventualità di eventi vulcanici e sismici che interessano le attrezzature e gli impianti delle zone C Altomontane Etna Nord ed Etna Sud, gli eventuali interventi di ricostruzione saranno inseriti in un apposito "Piano degli interventi" redatto dagli Enti competenti che

ra essere preventivamente assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 5 D.P.R. 7/97 e s.m.i.

ART. 13- La prescrizione n. 20 è cassata per intero.

ART. 14- L'ART. 2) è così modificato e sostituito:

L'Ente Parco dell'Etna nel più breve tempo possibile dovrà provvedere ad adeguare le previsioni di piano a quanto prescritto nel presente decreto.

Sono fatte salve tutte le altre condizioni e prescrizioni e gli obblighi discendenti dal D.R.S n. 744 del 29 luglio 2008

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, 27/05 2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Natale Zuccarello)

